



DELIBERA N. 179/21/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA DUE S.R.L.
(AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA 84 – LCN 84”) PER
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO
5-TER, COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(PROC. N. 2805/FB)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 ottobre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota prot. n. 13737 del 5 maggio 2021, pervenuta in pari data all’Autorità (prot. n. 211478), ha segnalato la trasmissione in data 19 e 20 novembre 2020, in fascia oraria diurna, di programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in cui vengono mostrate in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, da parte del servizio media audiovisivo “*Canale Italia 84*”, operante in ambito locale sul canale LCN 84, della società Canale Italia Due S.r.l., p. IVA 04889600286, allegando i file contenenti la videoregistrazione di detti programmi acquisita dalla società titolare dell’emittente.

Con atto CONT. 16/21/DCA/N°PROC.2805/FB del 17 giugno 2021 la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società Canale Italia Due S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso, in data 19 e 20 novembre 2020, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali vengono mostrate in sovrapposizione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899).

2. Deduzioni della società

La società Canale Italia Due S.r.l. - cui il citato atto di contestazione CONT. 16/21/DCA/N°PROC.2805/FB del 17 giugno 2021 è stato notificato in pari data - non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si considera quanto segue:

- dagli atti inviati dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla visione della registrazione dei programmi segnalati, acquisita dalla società Canale Italia Due S.r.l., si riscontra nella programmazione mandata in onda il 19 e 20 novembre 2020 tra le ore 07:00 e le ore 23:00 dal servizio media audiovisivo “*Canale Italia 84*”, la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali sono mostrate in sovrapposizione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899), che i diversi conduttori esortano a comporre fornendo informazioni al telespettatore in merito alla tipologia del servizio offerto (pronostico concernente il gioco del lotto) e ai prezzi praticati (ad es. il 19 novembre 2020 alle ore 07:14: “*chiunque chiamerà di voi pagherà 2 euro per avere la quaterna*” ed il 20 novembre 2020 alle ore 08:53: “*signori, pagate 2 euro, ma questo è un segno indimenticabile, indelebile che De Luca porterà nelle nostre case*”), mentre una scritta in sovrapposizione informa che l’accesso è “*diretto da tutti i fissi e i cellulari*” ed ancora un banner scorrevole riporta talvolta i costi del servizio da telefono fisso (euro 2,00 + IVA scatto risposta) e da cellulare (euro 5,00 + IVA scatto risposta) come, ad esempio, il 19 novembre alle 07:15 ed il 20 novembre 2020 alle ore 08:33;
- se a norma dell’art. 1336 c.c., l’offerta al pubblico vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (la compravendita del servizio), l’oggetto (il pronostico relativo al gioco del lotto e il relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, le comunicazioni commerciali mandate in onda da “*Canale Italia 84*” presentano tutti gli elementi atti a individuare una “*offerta al pubblico*” attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare le trasmissioni oggetto di contestazione come “*televendita*” consistente, per la definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. ii) del d.lgs. n. 177/05, nelle “*offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi (...)*”;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. CONT. 16/21/DCA/N°PROC.2805/FB del 17 giugno 2021 in merito alla violazione da parte del servizio di media audiovisivo “*Canale Italia 84*”, delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, ove si prevede che “*nel corso delle trasmissioni di televendita relative a pronostici concernenti il gioco del lotto è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo*” ed ancora che tali comunicazioni commerciali audiovisive “*non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “*Canale Italia 84*”, deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione di episodi isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020 da cui, pur risultando il bilancio in perdita di esercizio, si rilevano (voce A1 del conto economico) ricavi per vendite e prestazioni pari a 654.000,00 euro;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate sottoposte a monitoraggio (19 e 20 novembre 2020) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



ORDINA

alla società Canale Italia Due S.r.l., p.i.: 04889600286, con sede legale in Rubano (PD) via Pacinotti n. 18, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 84*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 179/21/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 179/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba